



OCSE



LE NOVITA' IVA 2012

COMPENSAZIONI ART.8 D.L. n. 16/2012 L.44/2012

Francesco Campanile
Revisore dei conti CNSD
Dottore commercialista
Docente di Diritto Tributario internazionale e
comunitario

LA COMPENSAZIONE

SITUAZIONE PRIMA DEL 31 MARZO 2012

-COMPENSAZIONI LIBERE FINO A 10.000 EURO,

-COMPENSAZIONI OLTRE I 10.000 EURO:

PREVIA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE O ISTANZA (DAL 16 DEL MESE SUCCESSIVO);

-COMPENSAZIONI OLTRE I 15.000 EURO

PREVIA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE O ISTANZA (DAL 16 DEL MESE SUCCESSIVO) CON APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA'

LA COMPENSAZIONE

LA COMPENSAZIONE PUO' ESSERE:

- VERTICALE, CHE SI HA QUANDO I DEBITI DI UNA DETERMINATA IMPOSTA VENGONO COMPENSATI CON I CREDITI DELLA STESSA;
- ORIZZONTALE, CHE SI HA ATTUALE ESCLUSIVAMENTE NEL MODELLO UNIFICATO F24, ED AVVIENE ATTRAVERSO LA SOMMA ALGEBRICA DI CREDITI E DEBITI NEI CONFRONTI DI DIVERSI ENTI IMPOSITORI.

LA COMPENSAZIONE PRIMA DEL 31 MARZO 2012

COME SI COMPENSA IL SALDO IVA ANNUALE A CREDITO

SENZA ASPETTARE LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO A CUI SI RIFERISCE IL CREDITO IVA ANNUALE CON UN DISTINGUO:

- ENTRO I 10.000 EURO ANNUI PAGANDO CONTRIBUTI O IMPOSTE ANCHE DIVERSE DALL'IVA, COMPENSAZIONE ORIZZONTALE.

- OLTRE I 10.000 EURO ANNUI CON COMPENSAZIONE VERTICALE PAGANDO SOLO DEBITI IVA. (PER ESEMPIO, COMPENSO IL CREDITO ANNUALE CON IL DEBITO DEL MESE DI FEBBRAIO)

LA COMPENSAZIONE PRIMA DEL 31 MARZO 2012

IPOTESI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE, USANDO IL CREDITO IVA DAL 16 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELL'INVIO, SIA CON L'UNICO CHE QUELLA AUTONOMA

1° CASO) OLTRE I 10.000 EURO ANNUI:

-COMPENSAZIONE ORIZZONTALE PAGANDO ANCHE IMPOSTE, CONTRIBUTI ect..;(con visto di conformità);

2° CASO) FRA I 10.000 EURO E 15.000 ANNUI:

-COMPENSAZIONE PAGANDO ANCHE IMPOSTE, CONTRIBUTI ect....;

3°CASO) OLTRE I 15.000 EURO ANNUI :

-COMPENSAZIONE VERTICALE OD ORIZZONTALE (con visto di conformità o sottoscrizione del revisore contabile)

Riepilogo dei crediti iva compensabili

1° CASO) UTILIZZO DEL CREDITO IVA ANNUALE PER IMPORTI INFERIORI A 10.000:

-IL SOGGETTO POTEVA PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA ANCHE CON L'UNICO E COMPENSARE QUANDO VOLEVA.

2° CASO) UTILIZZO DEL CREDITO PER UN IMPORTO TRA 10.001 E 15.000 PER COMPENSAZIONI ORIZZONTALI:

-SE SI PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA , SENZA VISTO DI CONFORMITA' ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2011. SI PUO' COMPENSARE DAL 16 MARZO

COMPENSAZIONI FINO AL 31 MARZO 2012

3° CASO) UTILIZZO DEL CREDITO IVA PER IMPORTI SUPERIORI A 15.000 EURO:

- E' NECESSARIO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA PREVENTIVAMENTE , CON VISTO DI CONFORMITA' E SOTTOSCRIZIONE DEL REVISORE.

SI PUO' COMPENSARE DAL 16 MARZO DEL MESE SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

4° CASO) UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2009 GIA' VISTATO:

IN TAL CASO IL CREDITO è LIBERO ED E' UTILIZZABILE FINO AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2010.

IN TAL CASO, OVVIAMENTE, CONVIENE ASPETTARE LA SCADENZA DELL'UNICO.

COMPENSAZIONI FINO AL 31 MARZO 2012

ESEMPI PRATICI

CREDITO IVA 2011 9.000 EURO:

**-NON ERA PREVISTO UN LIMITE
ALLA COMPENSAZIONE;**

-NESSUN VISTO DI CONFORMITA';

**UTILIZZO DEL CREDITO IVA DAL
1 /1/2012**

COMPENSAZIONI FINO AL 31 MARZO 2012

ESEMPI PRATICI

**CREDITO IVA 2011 13.000 EURO, DI CUI €
8.000 DESTINATO ALLA COMPENSAZIONE
“ORIZZONTALE”**

**-NON ERA PREVISTO UN LIMITE
ALLA COMPENSAZIONE;**

-NESSUN VISTO DI CONFORMITA';

**-NESSUN OBBLIGO DI ENTRATEL
PER F24;**

**UTILIZZO DEL CREDITO IVA DAL
1 /1/2012**

COMPENSAZIONI FINO AL 31 MARZO 2012

ESEMPI PRATICI

CREDITO IVA 2011 13.000

**EURO, DI CUI € 11.000 DESTINATO ALLA
COMPENSAZIONE “ORIZZONTALE”**

- LIMITE ALLA COMPENSAZIONE;**
- NESSUN VISTO DI CONFORMITA';**
- OBBLIGO DI ENTRATEL PER F24
PER GLI UTILIZZI ECCEDENTI I
10.000 EURO**

UTILIZZO DEL CREDITO IVA DAL

COMPENSAZIONI FINO AL 31 MARZO 2012

ESEMPI PRATICI

DATA DI UTILIZZO DEL CREDITO

**-DAL 1/1/2012 PER GLI IMPORTI
FINO A 10.000 EURO;**

**-SE LA DICHIARAZIONE 2011 E'
STATA PRESENTATA ENTRO IL
29/2/2012 L'ECCEDENZA DI 1000
EURO è POSSIBILE UTILIZZARLA
DAL 16/3/2012;**

COMPENSAZIONI FINO AL 31 MARZO 2012

DATA DI UTILIZZO DEL CREDITO

**-SE LA DICHIARAZIONE 2011 E' STATA
PRESENTATA ENTRO IL 31/3/2012
L'ECCEDENZA DI 1000 EURO E' POSSIBILE
UTILIZZARLA DAL 16/4/2012;**

**--SE LA DICHIARAZIONE 2011 E' STATA
PRESENTATA ENTRO IL 30/4/2012
L'ECCEDENZA DI 1000 EURO E' POSSIBILE
UTILIZZARLA DAL 16/5/2012;**

**SOSTANZIALMENTE, FINO A 10.000 EURO E'
LIBERA. PER LA COMPENSAZIONE
ORIZZONTALE DIPENDE DALLA
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

COMPENSAZIONI FINO AL 31 MARZO 2012

**CON LA COMPENSAZIONE
VERTICALE PER LE
LIQUIDAZIONI PERIODICHE NON
C'ERA ALCUNA LIMITAZIONE AL
CREDITO IVA 2011**

COMPENSAZIONI FINO AL 31 MARZO 2012

SOCIETA' DI COMODO

**PER LE SOCIETA' NON OPERATIVE
NELL'ANNO OGGETTO DELLA
DICHIARAZIONE E IN QUELLO
PRECEDENTE IL CREDITO IVA CHE
EMERGE DALLA DICHIARAZIONE
ANNUALE NON PUO' IN ALCUN MODO
ESSERE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE.**

**ANZI, (CIRC. N.25/2007 A.E.) SI VERIFICA LA
PERDITA TOTALE DEL CREDITO IVA
ANNUALE (ART. 30, COMMA 4, LEGGE
724/1994).**

COMPENSAZIONI FINO AL 31 MARZO 2012

SOCIETA' DI COMODO

LE CONDIZIONI:

-LA SOCIETA' NON E' OPERAZTIVA PER TRE PERIODI DI IMPOSTA (NELLA FATTISPECIE 2009, 2010 E 2011);

- LA SOCIETA' NEL TRIENNIO CONSIDETRATO NON HA EFFETTUATO CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UN AMMONTARE SUPERIORE DA QUELLO CHE VIENE FUORI DAL VAGLIO DEL TEST DI OPERATIVITA' (ART. 30,COMMA 1, LEGGE N. 724/1994)

SOCIETA' DI COMODO (NOVITA')

LE NUOVE CONDIZIONI PER L'ASSOGGETTAMENTO ALLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' DI COMODO CON LA MANOVRA CORRETTIVA (D.L. N. 138/2011) CHE HA INDIVIDUATO NUOVE CONDIZIONI:

- IN PERDITA FISCALE PER TUTTO IL TRIENNO;**
- IN PERDITA FISCALE PER DUE ANNI E IN UN TERZO PERIODO HA DICHIARATO UN IMPORTO INFERIORE A QUELLO STABILITO DALL'ART. 30,CO3, L.724/1994**

LE NOVITA' 2012 SULLE COMPENSAZIONI

NULLA E' INNOVATO RISPETTO AL VISTO DI
CONFORMITA'.

L'ART. 8, COMMI 18, 19 E 20, DEL D.L. N. 16/2012
COSI' DISPONE:

IL COMMA 18, HA MODIFICATO L'ART. 17, COMMA
1, 3° PERIODO, DEL D.LGS. 241/1997 ANDANDO A
PREVEDERE CHE COLORO CHE INTENDONO
COMPENSARE IL CREDITO ANNUALE O
RELATIVO A PERIODI INFERIORI ALL'ANNO,
PER IMPORTI SUPERIORI A 5.000 EURO ANNUALI
LO POSSONO FARE A PARTIRE DAL GIORNO 16
DEL MESE SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE O
DELL'ISTANZA DALLA QUALE EMERGE₁₈ IL
CREDITO.

LE NOVITA'2012 SULLE COMPENSAZIONI

**IL COMMA 19, HA MODIFICATO L'ART. 37,
COMMA 49-BIS DEL D.L. 223/2006
PREVEDENDO CHE COLORO CHE
VOGLIONO COMPENSARE IL CREDITO
ANNUALE O RELATIVO A PERIODI
INFERIORI ALL'ANNO D'IMPOSTA PER
IMPORTI SUPERIORI A 5.000 EUROANNUI,
SONO TENUTI AD UTILIZZARE,
ESCLUSIVAMENTE, I SERVIZI
TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL
DIRETTORE DELLA MEDESIMA AGENZIA.**

LE NOVITA'2012 SULLE COMPENSAZIONI

IL 16 MARZO, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO CITATO, IL DIRETTORE HA EMANATO IL PROVVEDIMENTO N. PROT. 2012/40186 DISPONENDONE ANCHE LA DECORRENZA, DAL 1° APRILE 2012.

IL PROVVEDIMENTO DISPONE CHE PER LE COMPENSAZIONI SUPERIORI A 5.000 EURO ANNUI POSSA ESSERE EFFETTUATO DAL 16 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE O DALL'ISTANZA DA CUI EMERGE IL CREDITO.